



COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

ORDINANZA N. 1 DEL 12-01-2022

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. FOGAZZARO"

IL SINDACO

PREMESSO CHE in data 11/01/2022 si è verificato un caso di positività presso la Scuola dell'Infanzia "A. Fogazzaro";

VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021 n.221 di proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31/03/2022 e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19;

VISTO l'art.4 del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n.1 avente ad oggetto la gestione dei casi di positività all'infezione da Sars-Cov-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;

DATO ATTO che nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art.2, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n.65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;

VISTO l'andamento crescente della curva dei contagi;

RICHIAMATO l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie;

RITENUTO necessario procedere all'adozione di provvedimenti al fine di tutelare la salute pubblica ed evitare l'aumento dei contagi;

DATO ATTO che tale intervento ha carattere di urgenza ed indifferibilità ed è finalizzato a tutelare la salute pubblica;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate

la sospensione delle attività didattiche in presenza dal giorno 12/01/2022 al giorno 21/01/2022 nella Scuola dell'Infanzia "A. Fogazzaro";



COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE

Provincia di Vicenza

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, ai fini della sua ampia conoscibilità e trasmesso:

- al Dirigente Scolastico della Scuola Elementare presso l'Istituto Comprensivo di Arsiero;
- alla Cooperativa Fai Berica - gestione scuola dell'infanzia;
- alla Casa di Riposo 2° Rossi di Arsiero – gestione pasti;
- all'Ufficio Tecnico comunale- gestione trasporto scolastico;
- all'Ulss n.7 Pedemontana;
- e p.c.
- al Sig. Prefetto della Provincia di Vicenza;
- alla Stazione dei Carabinieri di Arsiero;
- al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino – distaccamento di Piovene Rocchette (VI).

A norma dell'art.3, comma 4, della L.241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della L.1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
BERTAGNOLI FRANCO